

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che a causa dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata il 30 gennaio 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità come "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" e poi come "pandemia" in data 11 marzo 2020 - ed al fine di fronteggiare adeguatamente le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività - sono stati adottati sull'intero territorio nazionale provvedimenti tesi a contenere la diffusione del virus, applicando tra l'altro diverse misure restrittive nei confronti delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020 con la quale l'Autorità individuava alcune misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

VISTO l'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif contenente le tabelle indicanti le categorie di utenze non domestiche (UND) meritevoli di agevolazione, distinte per codice ATECO;

VISTA la nota di approfondimento dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 31.05.2020 ad oggetto *"La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva"*;

VISTO l'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, che prevede che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

ASSUNTO che al momento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31/07/2020 in forza dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27;

VISTO l'articolo 106 del D.L. 19/05/2020, n. 34, con il quale è stato istituito un fondo a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

RICHIAMATO il Regolamento vigente del tributo TARI;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 8 del 27/04/2020 avente per oggetto "MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 che introduce il comma 6 all'art. 65 con il quale si stabilisce che limitatamente all'anno 2020 la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche riferita ad un periodo di 12 mesi, potrà essere

ridotta proporzionalmente al periodo di blocco delle attività conseguente alla grave emergenza epidemiologica COVID – 19;

DATO ATTO che l'agevolazione di cui sopra si inquadra nella casistica delineata dalla citata Delibera Arera n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020 e dalla nota di approfondimento dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) del 31.05.2020;

UDITI:

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione resa in forma palese (presenti 00) che dà il seguente risultato:

- n. 00 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

- 1) di introdurre, limitatamente all'anno 2020, le seguenti agevolazioni TARI connesse all'emergenza COVID-19:
 - a) Utenze non domestiche di cui alla tabella 1b dell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020: agevolazione pari al 25% della quota variabile dovuta per l'anno 2020
 - b) Utenze non domestiche non rientranti nella tabella 1b dell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020, ma che siano state comunque sottoposte a chiusura al pubblico, e a condizione che le stesse non abbiano effettuato attività d'asporto o similare: agevolazione pari alla quota variabile per i soli giorni di sospensione e/o chiusura dell'attività e comunque nel limite massimo del 25% della quota variabile dovuta per l'anno 2020
 - c) Utenze non domestiche di cui al precedente punto b) ma che abbiano effettuato attività d'asporto o similare: agevolazione pari al precedente punto b) ridotta del 20%;
- 2) di stabilire che ai contribuenti rientranti nella categoria prevista al precedente punto 1 lettera a) le agevolazioni verranno applicate d'ufficio, mentre i contribuenti rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 lettere b) e c), per poter usufruire dell'agevolazione - e vista l'impossibilità del Comune di stabilire d'ufficio le singole casistiche - dovranno dichiarare la loro condizione

all'ufficio tributi, compilando apposita domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messa a disposizione sul sito internet del comune;

- 3) di dare atto che le agevolazioni verranno finanziate ricorrendo al trasferimento di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, con cui è stato istituito un fondo a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 in forza della normativa in premessa citata.

* * * * *